

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1229/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1993

che autorizza taluni organismi di intervento a vendere mediante gara 500 000 t di frumento tenero da esportare sotto forma di farina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90<sup>(4)</sup>, la vendita dei cereali detenuti dall'organismo di intervento deve essere effettuata mediante gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 966/93<sup>(6)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che la campagna cerealicola della Comunità inizia il 1° luglio; che nelle regioni settentrionali della Comunità il raccolto di frumento tenero non è disponibile prima del mese di agosto; che pertanto nella Comunità l'industria molitoria di cereali destinati all'esportazione incontra problemi di approvvigionamento all'inizio della campagna; che è quindi opportuno prevedere che nel periodo dal 1° luglio al 15 agosto l'industria comunitaria possa approvvigionarsi dalle scorte di intervento, a condizioni di prezzo competitive con i prezzi di mercato del nuovo raccolto;

considerando che occorre stabilire un tasso di conversione per definire il quantitativo di farina da esportare a partire dal frumento tenero utilizzato;

considerando che per garantire il corretto svolgimento dell'operazione è opportuno subordinare lo svincolo delle cauzioni previste all'espletamento delle formalità doganali di esportazione, onde evitare eventuali perturbazioni del mercato;

considerando che gli Stati membri prevedono tutte le misure complementari compatibili con le disposizioni

vigenti per assicurare il corretto svolgimento dell'azione prevista, nonché l'informazione della Commissione;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Gli organismi di intervento degli Stati membri indicati in appresso sono autorizzati a procedere ad una gara per la vendita sul mercato comunitario di 500 000 t di frumento tenero a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1836/82; tale quantitativo è ripartito come segue:

	(tonnellate)
Belgio	50 000
Danimarca	5 000
Germania	80 000
Germania (Belgio)	63 000
(Paesi Bassi)	32 000
Francia	270 000

## Articolo 2

1. La gara è aperta nel periodo compreso tra il 14 giugno e il 15 agosto 1993.
2. I cereali possono essere prelevati a partire dal 1° luglio 1993.
3. È disposta l'esportazione nei paesi terzi di un quantitativo di farina di frumento tenero atta al consumo umano corrispondente al quantitativo di frumento tenero aggiudicato diviso per il coefficiente indicato all'articolo 5.

Le offerte sono valide solo se accompagnate:

- da una domanda di titolo di esportazione di farina di frumento tenero avente tenore in ceneri compreso fra 0 e 600 mg per 100 g, cui deve essere allegata una domanda di fissazione anticipata della restituzione relativa alla qualità in oggetto;
- dalla prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 5 ECU per tonnellata;
- dall'impegno scritto dall'offerente di costituire, al più tardi in sede di pagamento delle merci, una cauzione a garanzia di qualsiasi eventuale differenza tra il prezzo previsto dall'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82 e il prezzo indicato nell'offerta.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.<sup>(5)</sup> GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.<sup>(6)</sup> GU n. L 98 del 24. 4. 1993, pag. 25.